

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUSSO Arcangelo, BALDINI, DE GIUSEPPE e COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Estensione del compenso speciale previsto dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed elevato con la legge 2 aprile 1968, n. 466, agli insegnanti di scuola media operanti presso istituti di rieducazione per minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Tutto il personale civile e militare, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, nonché il personale insegnante delle scuole elementari, operante presso gli istituti di rieducazione per minorenni (circa 40 statali e 80 convenzionati), ha visto riconosciuto il proprio particolare e gravoso impegno di lavoro attraverso la corresponsione di indennità speciali.

Ma, negli ultimi anni, si è estesa la presenza, presso tali istituti, di classi di scuola media, per consentire anche ai minori reclusi la frequenza della scuola dell'obbligo fino al quattordicesimo anno di età.

Nessuno strumento legislativo ha però, fino a questo momento, ad oltre dieci anni dall'istituzione della scuola secondaria dell'obbligo, previsto anche per il personale

insegnante assegnato alle classi di scuola media presso gli istituti di rieducazione una indennità simile a quella già stabilita per il restante personale che opera presso tali Istituti.

D'altra parte, si sottolinea come sia notevole e continuo il rischio della prestazione del servizio, stante la particolare natura degli allievi e soprattutto lo stato di costante tensione che li caratterizza, quale conseguenza della situazione di istituzionalizzazione decisa dal tribunale per i minorenni.

Anche l'insegnante infatti, per quanto disponibile personalmente, appare comunque al ragazzo emanazione dell'autorità, per cui sono sempre possibili e prevedibili reazioni incontrollabili.

Un lavoro svolto in situazioni di obiettivo disagio porta inevitabilmente gli insegnanti a disaffezionarsi, col tempo, all'incarico volontariamente assunto con la scelta dell'insegnamento presso gli istituti di rieducazione. Il che comporta dei danni di notevole portata per la continuità dell'opera rieducativa, tenuto conto in particolare che detto personale è molto spesso fornito di particolari e specifici titoli di preparazione all'insegnamento in istituto di rieducazione, acquisiti attraverso la frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

Per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria l'indennità mensile per servizi di istituto è stata riordinata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e adeguata per alcune categorie di personale civile con la legge 4 agosto 1971, n. 606.

Dai testi di tali provvedimenti si evince che, ad esempio, il primo educatore, parametri 160, percepisce lire 40.000 mensili di indennità, indennità che sale a lire 50.000 per la qualifica di censore dirigente (parametro 370).

Anche per il personale insegnante della scuola elementare statale, con legge 2 aprile 1968, n. 466, veniva parimenti adeguato il compenso speciale di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Ca-

po provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e portato a lire 7.000 mensili; e, in particolare, la successiva circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 238 dell'8 maggio 1968 ne riconosceva esplicitamente la corresponsione agli insegnanti delle classi elementari funzionanti presso gli istituti di rieducazione.

Di contro, la circolare ministeriale 20 febbraio 1970, prot. 2400/3, nel precisare che anche al personale docente delle sezioni speciali di scuola media va corrisposto il compenso speciale mensile nella misura di lire 7.000 in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 466, non ha tuttavia operato, a favore del personale docente di scuola media in classi presso gli istituti di rieducazione, quella medesima interpretazione estensiva adottata invece dalla circolare 8 maggio 1968, n. 238, a favore del personale docente della scuola elementare operante presso i medesimi istituti.

Ora, non si vede come un'indennità, legata al rischio e alla particolare onerosità del servizio, sia ritenuta doverosa nei confronti degli insegnanti dell'ordine primario e non anche per i colleghi del grado secondario dell'obbligo. Per tale evidente esigenza di giustizia, si chiede al Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge, tenuto conto anche della esiguità della spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Al personale insegnante delle scuole medie, ivi compreso il personale insegnante delle libere attività complementari, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso classi differenziali o sperimentali istituite presso gli istituti di rieducazione per minorenni del Ministero di grazia e giustizia e presso istituti di rieducazione convenzionati con detto Ministero, è esteso il compenso speciale, previsto dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed elevato con la legge 2 aprile 1968, n. 466.

Detto compenso viene corrisposto in ragione del servizio effettivamente prestato, e con esclusione del periodo di congedo ordinario.

## Art. 2.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1974.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.